

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2004/833/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2004

che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi leggere e di piccolo calibro costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Africa occidentale.
- (2) Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC, l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali allo scopo di promuovere misure atte a creare un clima di fiducia. In tal senso, la presente decisione è destinata ad attuare la suddetta azione comune.
- (3) L'Unione europea ritiene che un contributo finanziario e un'assistenza tecnica servano a consolidare l'iniziativa della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro.
- (4) L'Unione europea intende pertanto apportare un contributo finanziario e fornire un'assistenza tecnica all'ECOWAS ai sensi del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC,

DECIDE

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla realizzazione di progetti nel quadro della moratoria dell'ECOWAS sull'importazione, l'esportazione e la produzione delle armi leggere e di piccolo calibro.

2. A tal fine l'Unione europea apporta un contributo finanziario e fornisce un'assistenza tecnica per la creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS e per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. Le modalità di tale assistenza figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 la Presidenza nomina un responsabile di progetto di stanza a Abuja, Nigeria.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto è sottoposto alla responsabilità della Presidenza.

3. Il responsabile di progetto riferisce regolarmente al Consiglio o ai suoi organi designati, per il tramite della Presidenza assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC.

4. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto collabora, se del caso, con le missioni in loco degli Stati membri e della Commissione.

Articolo 3

L'attuazione finanziaria della presente decisione spetta alla Commissione. A tal fine essa conclude con l'ECOWAS un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L'aiuto è destinato in particolare a coprire, per un periodo di dodici mesi, le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, le forniture e le attrezzature necessarie alla creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS, nonché per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. L'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso stipulerà che l'ECOWAS assicura un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto in funzione della sua entità.

Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi specificati all'articolo 1 è pari a 515 000 EUR.

2. La Presidenza e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio relazioni periodiche sulla coerenza delle attività dell'Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in particolare per quanto concerne le sue politiche di sviluppo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC. La Commissione riferisce più in particolare sugli aspetti di cui all'articolo 3, prima frase. Dette informazioni dovranno in particolare basarsi su relazioni fornite regolarmente dall'ECOWAS nell'ambito della sua relazione contrattuale con la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa scade il 31 dicembre 2005.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.

Articolo 6

La presente decisione è riesaminata entro sei mesi a decorrere dalla data dell'adozione.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. H. DONNER

ALLEGATO

PROGETTO DI ASSISTENZA DELL'UE ALL'ECOWAS

Obiettivo del progetto: trasformare la moratoria dell'ECOWAS sull'importazione, l'esportazione e la produzione di armi leggere e di piccolo calibro in una convenzione regionale giuridicamente vincolante nel dicembre 2005, in vista di un contributo operativo dell'Africa occidentale alla conferenza per la revisione del programma d'azione delle Nazioni Unite per il 2006.

Calendario e attuazione del progetto: presentazione nel dicembre 2005 di un progetto di convenzione regionale sulle armi leggere ai Capi di Stato dell'ECOWAS.

- Gennaio-giugno 2005: valutazione del sistema legislativo e regolamentare in materia di armi leggere e di piccolo calibro dei 15 paesi dell'ECOWAS.
- Ricorso all'esperienza acquisita in materia dal piano d'azione per l'attuazione del programma di coordinamento e di assistenza per la sicurezza e lo sviluppo (PCASED), marzo 1999-novembre 2004, in occasione dell'istituzione delle commissioni nazionali con l'assistenza della società civile;
- nomina di un esperto africano incaricato della valutazione, che sia esperto in materia di armi leggere e di piccolo calibro nella zona ECOWAS (da ricercarsi nell'ambito del personale del PCASED), sotto il controllo del segretario esecutivo dell'ECOWAS. Soggiorno di una settimana in ciascun paese dell'ECOWAS per definire gli approcci nazionali specifici per quanto riguarda il problema delle armi leggere;
- esame delle esperienze acquisite in materia dalle altre organizzazioni regionali africane (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC)/Africa orientale):
 - protocollo della SADC sulle armi da fuoco (2001);
 - programma d'azione coordinato di Nairobi (2004) sul problema della proliferazione delle armi leggere;
- riunione preparatoria in seno all'unità «armi leggere» dell'ECOWAS in vista dell'organizzazione del seminario/sessione di negoziato (Abuja). L'esperto del PCASED presenterà all'unità «armi leggere» i risultati della valutazione regionale.
- Luglio-settembre 2005:
 - stesura del progetto di convenzione regionale da parte dell'unità «armi leggere»;
 - promozione del progetto di convenzione presso gli Stati dell'ECOWAS da parte del segretariato esecutivo dell'ECOWAS.
- Ottobre-novembre 2005:
 - Organizzazione di un seminario/sessione di negoziato a Abuja a cui parteciperanno rappresentanti degli Stati e esperti nazionali dei 15 paesi dell'ECOWAS;
 - messa a punto di un progetto di convenzione regionale da parte dell'unità «armi leggere».
- Dicembre 2005:
 - presentazione ai Capi di Stato dell'ECOWAS del progetto definitivo della convenzione in occasione di un vertice straordinario dell'ECOWAS e apertura all'adozione.